



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Premessa

Al fine di accelerare le attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle aree Etnee, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018 è necessario intervenire in deroga a norme specifiche per far fronte a lievi difformità edilizie presenti sul tessuto immobiliare colpito dagli eventi calamitosi.

Quello che riporta il seguente testo prevede una riscrittura dell'art. 1 Sexies del D.L. 29 maggio 2018 n. 55 previsto per i territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Le modifiche apportate all'art. 1 Sexies scaturiscono da una lettura della stessa norma da un punto di vista legislativo Regionale.

Si sottolineano tre aspetti essenziali:

- *Il TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DPR 380/01 è stato recepito e modificato dalla L.R. 10 agosto 2016 n. 16*
- *Il TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DPR 380/01 è stato aggiornato con la legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 "Decreto semplificazioni"*
- *Disegno di Legge n. 669 del 20-12-2019 - Allo stato attuale è in corso l'iter di modifiche e integrazione della L.R. 10 agosto 2016 n. 16 da parte del Parlamento Siciliano.*

Per cui si ritiene di riportare nella norma i riferimenti al DPR 380 del 2001 in quanto la stessa è stata modificata dalla L. 120/2020 e non ancora recepita dalla Regione Siciliana.

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

TEL. 095 / 895 603

Sito: www.commissariatosismaareaetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)

PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - Email: s.scalia@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Proposta in deroga alla Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 16, in accordo all' Art. 1-sexies del D.L. 29 maggio 2018 n. 55, convertito in legge 24 luglio 2018 n. 89 in deroga sul DPR del 6 giugno 2001 n. 380 per i territori colpiti dagli eventi sismici.

Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati

1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, realizzati prima degli eventi sismici del 26 dicembre 2018 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (art. 10 comma 1 della L.R. 16/2016 per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380), o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4, nonché all'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art. 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'art. 34 citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (art. 13 comma 5 della L.R. 16/2016) è elevata al 5 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. È fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.

4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)
TEL. 095 / 895 603

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)

PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - Email: s.scalia@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenze di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitano di sanatoria paesaggistica.

6. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle aree Etnee, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza dei Servizi appositamente indetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018.

Ing. Londino

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acreale (CT)
TEL. 095 / 895 803

Site: www.commissariocismaareeetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)
PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - Email: s.scalia@governo.it